

**Quesito:** in che modalità l'RSPP può comunicare la rinuncia all'incarico al Datore di Lavoro? (RSPP interno dipendente dell'azienda). Inoltre, a livello normativo e legale, vorrei capire se dalla data successiva alla rinuncia dell'incarico la persona risulta esente da responsabilità

## Risposta

**[Avv. Piero Magri](#)**

L'RSPP può comunicare la rinuncia all'incarico senza alcuna formalità specifica, ma per avere data certa è opportuno che lo faccia con lettera raccomandata o PEC.

Dal momento della ricezione delle dimissioni, il RSPP risulta esente da responsabilità per l'attività non eseguita successivamente e per gli adempimenti da svolgere successivamente a quella data.

In verità sul punto non è stato rinvenuto alcun precedente giurisprudenziale (diversamente dalla tematica delle dimissioni dell'amministratore la cui efficacia è disciplinata da normativa e giurisprudenza) e mi sento di poter evidenziare che la problematica dell'efficacia delle dimissioni dovrebbe essere un caso limite nel senso che l'organizzazione della prevenzione e della sicurezza dovrebbe essere obiettivo comune in azienda nel rispetto dei propri ruoli, ferma restando la libertà della rinuncia all'incarico per i motivi più disparati.

Si ricordi che l'RSPP si può anche tutelare facendo comunicazioni scritte al datore di lavoro sull'analisi dei rischi e le migliori da attuare.

Si ricorda altresì che la comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, già previsto dal comma 11 dell'art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, è stato abrogato con il [D. Lgs. 9/4/2008 n. 81](#), contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e quindi di conseguenza si deve ritenere abrogato anche l'obbligo di comunicare una eventuale rinuncia o sostituzione dello stesso con un altro RSPP. Comunque in ogni caso non è mai stato obbligatorio e non lo è neanche attualmente comunicare le dimissioni del [RSPP](#) agli organi di vigilanza.

**Quello che invece è obbligatorio, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 è l'indicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel documento di [valutazione dei rischi](#) (DVR) ed è in tale documento che deve essere riportata la indicazione sulle dimissioni del RSPP e la sostituzione dello stesso con il nuovo RSPP. Ma si tratta di un compito del datore di lavoro, che eventualmente può essere ricordato dal RSPP anche in sede di rinuncia all'incarico.**

Qualora il datore di lavoro non nomini il nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'articolo 55 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) prevede la sanzione penale contravvenzionale alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400.

**La norma di legge è inequivocabile, è il datore di lavoro, e solamente il datore di lavoro, il soggetto aziendale autorizzato dalla legge a nominare il RSPP.**